

3  
Sent. 178/12  
Proc. 3930/12



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI MONZA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Lavoro, **Dr.ssa Mariarosa Pipponzi** ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 2087/05 R.G., promossa con ricorso depositato in cancelleria in data 8 novembre 2005 cancellata e poi riassunta il 25 febbraio 2009

Oggetto: differenze retributive ATA

**Da**

**SUBBIAGHI DAVIDE** elett. dom. in Milano presso lo studio dell' avv. G. Valesini che lo rappresenta e difende con l'avv I.

Sullam come da mandato in calce al ricorso

**Ricorrente**

**Contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** in persona del Ministro pro tempore e  
**ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI DICINISELLO**  
**BALSAMO** in persona del legale rappresentante pro

**tempore entrambi difesi dall'Avvocatura distrettuale dello  
stato di Milano presso i cui studi in Milano sono domiciliati**

**Resistenti**

Discussa alla pubblica udienza del 29 febbraio 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. P.', is located on the right side of the page. A long, thin, curved line is drawn across the page, starting from the bottom left and extending towards the top right, passing above the signature.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 8 novembre 2005 SUBBIAGHI DAVIDE ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Istituto Comprensivo Garibaldi di Cinisello Balsamo, chiedendo l' accertamento del suo diritto al riconoscimento giuridico ed economico della anzianità di servizio maturata presso l'Ente locale di provenienza e la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal 1 gennaio 2000 e non riconosciute in virtù dell'art. 3 dell'Accordo stipulato fra ARAN ed organizzazioni sindacali del 23 luglio 1999 e art.3 DM 5 aprile 2001 di cui chiedeva la disapplicazione.

Il ricorrente ha esposto che:

- aveva lavorato alle dipendenze dell'ente locale come impiegato , qualifica inclusa nel personale ATA;
- aveva prestato la sua attività presso l'Istituto convenuto a far tempo dal 1 gennaio 2000 ( in cui operava già negli anni precedenti come dipendente dell'ente locale );
- a far tempo dal 1 gennaio 2000 in virtù della legge n. 124\99 era passato alle dipendenze dello Stato ;
- il comma 3 dell'articolo 8 aveva previsto che " a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza;
- il decreto interministeriale del 5 aprile 2001 con cui era stato recepito l'ACCORDO ARAN del 20 luglio 2000 aveva previsto il loro nuovo inquadramento;

- aveva ricevuto il decreto di ricostruzione della carriera con il suo definitivo inquadramento nei ruoli MIUR con profilo professionale in A2 ( ved. pagina 12 del ricorso) ed un' anzianità giuridica ed economica errata;
- gli era stata attribuita la retribuzione della corrispondente fascia di anzianità;
- tuttavia si era trovato con una anzianità giuridica ed economica inferiore a quella in precedenza maturata;
- quale ulteriore conseguenza la sua retribuzione era risultata inferiore a quella percepita dai dipendenti ATA che avevano prestato la propria attività presso lo Stato ;
- il suo inquadramento era avvenuto secondo i criteri di inquadramento previsti dal Decreto interministeriale del 1999 e dall'accordo sottoscritto il 20 luglio 2000, entrambi in violazione dell'art. 8 comma secondo della legge n. 124\99;
- la legge 23 dicembre 2005 ( legge finanziaria del 2006) successivamente intervenuta che aveva imposto una applicazione sfavorevole della precedente disposizione doveva essere disapplicata per contrasto con la Costituzione e con la normativa comunitaria in materia di trasferimento di azienda .

Parte ricorrente ha diffusamente illustrato in diritto la propria tesi.

Si sono tempestivamente costituiti in giudizio i convenuti sostenendo la legittimità del proprio operato e domandando il rigetto delle domande proposte .



La causa cancellata e poi riassunta, in seguito a diversi rinvii in attesa della pronuncia delle corti sovranazionali, è stata discussa e decisa con lettura pubblica del dispositivo alla odierna udienza sulle conclusioni delle parti di cui agli atti introduttivi del giudizio.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare questo Giudice osserva che l'art. 1 comma 218 della legge n. 266\05 è stato emanato in seguito alle numerose pronunce della Corte di Cassazione ( ved. ad esempio la n. 3356\05 del 18 febbraio 2005) che da ultimo avevano riconosciuto il diritto vantato dal ricorrente in ordine al quale sussistevano contrastanti interpretazioni giurisprudenziali di merito.

Secondo tale orientamento *"l'accordo è finalizzato esclusivamente a consentire un primo inquadramento di tale personale nel comparto scuola "* e che *" diversi e definitivi inquadramenti del personale stesso trovano dunque eventuali ragioni nella legge n.*

*124\99"*. Si deve procedere, innanzi tutto, all'individuazione delle fonti della regola di giudizio, iniziando dal disposto del comma 1 dell'art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124: Il personale ATA degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado è a carico dello Stato. Sono abrogate le disposizioni che prevedono la fornitura di tale personale da parte dei comuni e delle province.

Si è, dunque, in presenza di fattispecie di trasferimento di attività, dalla competenza degli enti locali a quella dello Stato, cui si collega il trasferimento dei rapporti di lavoro.

Il rilievo consente di ricondurre la detta fattispecie alla disciplina generale, in tema di passaggi di personale, contenuta nell'art.34 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art.19 del d.lgs.n.80 del 1998 (ora art.31 d.lgs.165/2001): Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n.428.

Cio' consente, da una parte, di ritenere che, per escludere la continuità giuridica ad ogni effetto del rapporto di lavoro del personale che transita alle dipendenze di un diverso soggetto, con la conservazione di tutti i diritti (che rappresenta il nucleo essenziale dell'art.2112 c.c., le cui regole sono state cosi' rese applicabili a fattispecie diverse dal "trasferimento di azienda"), è indispensabile che operino "disposizioni speciali" (naturalmente di rango, considerata la natura della fonte da erogare); dall'altra, che la contrattazione collettiva certamente non è abilitata ad incidere sulla garanzia apprestata dall'art.31 d.lgs 165/2001, come su tutte le norma inderogabili contenute in questo corpus normativo (art.2, comma 2, dello stesso decreto).

L'indagine va ora incentrata sulla normativa specifica regolante il trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato.



Il comma 2 dell'art.8 l.124/1999 dispone il trasferimento del personale degli enti locali nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti (in mancanza di corrispondenza, è prevista la possibilità di optare per il mantenimento in servizio presso l'ente locale) e sancisce testualmente: Al detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza nonché il mantenimento della sede in fase di prima applicazione in presenza della relativa disponibilità del posto.

Il comma 3 dello stesso articolo si occupa specificamente del personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, il quale è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici.

Il comma 4 stabilisce che il trasferimento del personale di cui ai commi 2 e 3 avviene gradualmente, secondo i tempi e modalità da stabilire con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri dell'Interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), tenendo conto delle eventuali disponibilità di personale statale conseguenti alla razionalizzazione della rete scolastica, nonché della revisione delle tabelle organiche del medesimo personale da effettuare ai sensi dell'art.31, comma 1, let-

tera c) del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni; in relazione al graduale trasferimento nei ruoli statali non stabiliti, ove non già previsti, i criteri per la determinazione degli organici delle categorie del personale trasferito.

Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dall'anno in cui hanno effetto le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, si procede alla progressiva riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali in misura pari alle spese comunque sostenute dagli stessi enti nell'anno finanziario precedente a quello dell'effettivo trasferimento del personale.

L'operata ricognizione dimostra l'assenza di "disposizioni speciali", derogatorie dell'art.31 d.lgs 165/2001.

In particolare, il predetto secondo il quale al personale in questione è riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza, risulta, per un verso, chiaramente confermativo della regola generale di cui all'art.31 d.lgs 165/2001; per altro, la sua compiutezza esclude che, come ha sostenuto il Ministero ricorrente, sia stato demandato a fondi secondarie il compito di precisarlo ed integrarlo. Ed infatti, appare inequivocabilmente il tenore del comma 4, secondo il quale il passaggio del personale avviene "gradualmente", secondo tempi e modalità da stabilire con decreto ministeriale, decreto che, dunque, è stato abilitato a determinare la concreta operatività dei trasferimenti, non certo a intervenire in relazione alla disciplina del riconoscimento dell'anzianità.




Di fronte ai dati posti di evidenza, assai debole si manifesta l'obiezione che il legislatore avrebbe disciplinato la vicenda nel presupposto che il passaggio allo Stato non dovesse comportare, per nessuno dei dipendenti trasferiti, incrementi della retribuzione. E nella stessa direzione priva di consistenza giuridica si mostrerebbe un procedimento ermeneutico volto a leggere la normativa di settore, nella prospettiva della sua conformità all'art.81 Cost., nel senso che il riconoscimento dell'anzianità pregressa debba intendersi limitato, sul piano economico, alla garanzia dei livelli retribuiti raggiunti.

La tesi si confuta osservando che il senso fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (volontà e coerenza dell'ordinamento, non intento degli autori), è esattamente opposto: riconoscimento dell'anzianità non solo ai fini giuridici ma anche economici; che non sono pertinenti al tema le disposizioni contenute nel comma 5 dello stesso art.8 l.124/1999, poiché la disposta riduzione dei trasferimenti statali agli enti locali in misura corrispondente all'effettivo risparmio di spesa conseguente alla cessazione degli oneri per il personale trasferito, non offre certo elementi per ritenere che l'onere di spesa dovesse permanere identico per l'amministrazione statale in relazione al singolo dipendente considerato; che il contrasto con l'art.81, quarto comma, Cost. è ravvisabile solo quando sia sussistente un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa, senza alcuna ragionevole coerenza fra l'onere coperto ed i mezzi per farne fronte (cfr.Corte cost.n.384 del

1991, n.295 del 1993), non certo in relazione ai maggiori oneri a carico del bilancio statale eventualmente derivanti dall'interpretazione di una legge (vedi art.61, comma 1- bis, d.lgs 165/2001, inserito dall'art.1, comma 133, della legge 30 dicembre 2004, n.311) e comunque nell'ambito di un sistema articolato in modo complesso rispetto alla copertura dei nuovi oneri per il personale (risparmi di spesa anche derivanti da operazioni di razionalizzazione).

Con riferimento al precisato quadro legislativo, occorre a questo punto verificare come sia stato attuato dall'amministrazione statale. Con il Decreto Ministeriale 23 luglio 1999 (in Gazz.Uff. 21 gennaio n.16)- Trasferimento del personale ATA dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art.8 della legge 3 maggio 1999, n.124- viene dato atto, nel preambolo, di aver dato previa informazione alle organizzazioni sindacali; si dispone il trasferimento dei dipendenti degli enti locali in servizio alla data del 25 maggio 1999, nei ruoli del personale ATA statale, con inquadramento dal 1° gennaio 2000 nelle qualifiche funzionali e nei profili corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili; si demanda ad un successivo decreto del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, la definizione dei criteri di inquadramento, nell'ambito del comparto scuola, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimen-





to ai fini giuridici ed economici, nonché dell'incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell'anzianità maturata presso gli enti, previa contrattazione collettiva, da svolgersi entro il mese di ottobre 1999, fra l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative dei comparti scuola ed enti locali, ai sensi dell'art.34 del decreto legislativo n.29/1993 e dell'art.47 della legge n.428/1990.

Il previsto, successivo, decreto del Ministero della pubblica istruzione (5 aprile 2001 (in Gazz. Uff.14 luglio n.162)- ha "recepito" l'accordo ARAN Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, richiamando ancora, nel preambolo, l'art.34 d.lgs.29/1993, e l'art.47 l.428/1990.

Interessa la controversia la previsione dell'art.3 dell'accordo sindacale (e del decreto), con la quale- secondo l'accertamento di fatto del giudice del merito, non oggetto di contestazioni- il personale A.T.A. doveva essere inquadrato nella progressione economica per posizioni stipendiali delle corrispondenti qualifiche professionali del comparto scuola, mediante attribuzione della posizione stipendiale d'importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al dicembre 1999, con l'ulteriore precisazione che l'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale, di inquadramento e il trattamento annuo in godimento alla data indicata veniva corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.

E' evidente, quindi, sempre secondo gli accertamenti di fatto compiuti nel giudizio di merito, che al nuovo inquadramento economico non si è proceduto sulla base dell'anzianità di servizio, ma è stato il complessivo livello retributivo a determinare il riconoscimento di una certa anzianità.

Il passaggio dall'uno all'altro assetto è stato effettuato in base al criterio del cd. "maturato economico", il quale tiene conto unicamente del trattamento economico complessivo goduto al momento dell'inquadramento nei ruoli statali, prescindendo dall'anzianità effettiva. Questo comporta un chiaro vantaggio per il personale all'inizio della carriera, il quale beneficia immediatamente dei miglioramenti retributivi ed ha la prospettiva di beneficiare a lungo per tutto lo svolgimento della prevista progressione economica, ma al tempo stesso provoca un appiattimento della posizione del personale con maggiore anzianità nell'ambito della medesima qualifica, il quale se vede conservato il proprio trattamento economico, può beneficiare del nuovo e più favorevole sistema retributivo per un periodo di tempo molto minore.

Sul piano delle regole giuridiche, la descritta vicenda legittima le conclusioni seguenti:

a) ai menzionati decreti interministeriali va riconosciuta natura di atti generali con i quali il nuovo datore di lavoro - lo Stato - ha dato attuazione al trasferimento di personale previsto dalla legge, restando esclusa la natura normativa, e cioè sia per i riferimenti contenuti nei rispettivi preamboli e la mancata sottoposizione dei decreti al parere del Consiglio di Stato (come prescritto, per



l'emanazione dei regolamenti di competenza ministeriale, dall'art.17 legge n.400 del 1998, in relazione al disposto dell'art.17, comma 25, lett.a), della legge 15 maggio 1997, n.127) sia perché totalmente privi, almeno in punto di riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici ed economici, di contenuti astratti e generali diretti ad innovare l'ordinamento giuridico, neppure sul piano della mera esecuzione del disposto normativo;

b) in particolare, con il secondo dei decreti indicati, è stato "recepito" un accordo sindacale, il quale non può che essere inserito - come, del resto, espressamente si dice nel preambolo - nell'ambito del quadro normativo tracciato dall'art.47 l.428/1990, commi 1-4, che contempla esclusivamente obblighi di informazione e di consultazione nei confronti delle organizzazioni sindacali;

c) di conseguenza, non può dubitarsi che l'accordo sindacale 20 luglio 2000 è privo di natura normativa, ma rappresenta semplicemente l'esito di consultazioni in ordine alle modalità - con valutazione concorde delle parti - di attuazione del trasferimento dei rapporti di lavoro, non risultando altrimenti spiegabile la "recezione" nel decreto ministeriale.

E' dimostrata così l'infondatezza delle tesi dell'amministrazione ricorrente che assumono a presupposto l'efficacia normativa dell'accordo collettivo che sarebbe stato abilitato per questo ad incidere sulla disciplina dei rapporti di lavoro anche in deroga a disposizioni speciali di legge (art.2 comma 2 d.lgs.165/2001). In realtà, l'accordo non è ascrivibile alla categoria descritta dall'art.40, d.lgs 165/2001, né risulta stipulato secondo la speciale procedura

prevista, e cio' rende anche superfluo riprendere il discorso , sopra accennato, circa i limiti all'autonomia collettiva derivanti dall'inderogabilità delle disposizioni dello stesso decreto 165/2001 (nella specie, art.31).

In definitiva, la risoluzione della controversia prima della emanazione della legge n.266\05 non richiedeva affatto di disapplicare atti amministrativi presupposti, né di verificare la compatibilità con la legge di clausole di contratti collettivi, ma soltanto di verificare se l'amministrazione di destinazione, il nuovo datore di lavoro, abbia tenuto, mediante gli atti generali adottati con i decreti ministeriali e previa consultazione sindacale, un comportamento coerente con le regole dei rapporti di lavoro, ovvero se queste regole siano state violate, con conseguente inadempimento imputabile all'amministrazione statale.

Si è già constatata inesistenza di "disposizioni speciali" rispetto alla disciplina di cui all'art.2112 c.c. (art.34 d.lgs. 29/1993, nel testo novellato dal d.lgs. 80/1998, e poi riprodotto dall'art.31 d.lgs. 165/2001), disciplina, al contrario, confermata e ribadita dall'art.8 l.124/1999.

Non vi sono elementi, quindi, per ritenere che la legge da ultimo citata abbia inteso apportare una qualche deroga al disposto dell'art.2112 c.c. – nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dall'art.1 d.lgs n.18 del 2001 e dall'art.32 d.lgs 276 del 2003- nella parte in cui stabilisce la continuità giuridica dello stesso rapporto di lavoro e l'applicazione immediata del c.c.n.l. in vigore nel comparto di destinazione, ancorchè la normativa sostitutiva possa compor-



tare condizioni peggiorative (vedi Cass.8 settembre 1999, n. 9545), in linea, del resto, con analoghe discipline del settore pubblico (cfr.art.7, legge 20 marzo 1975, n.70).

Il riconoscimento dell'anzianità pregressa mediante il sistema del cd. "maturato economico", invece, per il carattere fortemente derogatorio rispetto agli effetti della continuità dei rapporti di lavoro, presuppone una specifica abilitazione legislativa, nella fattispecie assolutamente mancante.

Pertanto fermo restando il potere attribuito all'amministrazione della legge in ordine alla determinazione dei tempi ed altre modalità del trasferimento di personale, il trasferimento medesimo, una volta divenuto operativo, comporta l'adozione di atti di inquadramento rispettosi dei principi dettati dall'art.2112 c.c. e dalla conforme legislazione di settore, principi che implicano l'attribuzione della qualifica corrispondente a quella posseduta con l'anzianità già maturata. In altri termini al dipendente A.T.A. già in servizio presso gli enti locali, vanno applicati i trattamenti economici e normativi stabiliti dal c.c.n.l. del comparto scuola, considerandolo come appartenente al detto comparto fin dalla costituzione del rapporto di lavoro con l'ente locale, e cio' a prescindere dal risultato retributivo finale (favorevole o svantaggioso)."

La legge finanziaria del 2006 aveva inciso su quadro interpretativo asserendo che l'articolo 8 della legge n.124\99 doveva essere interpretato nel senso che il personale ATA transitato nei ruoli statali non aveva diritto a vedersi computare il trattamento accessorio e di anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza.

Rimessa la questione dal Tribunale di Venezia alla Corte di Giustizia, la stessa con sentenza del 6 settembre 2011 ha confermato che il trasferimento del personale ATA nei ruoli statali costituisce effettivamente trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977 ( 77\187\CEE). Tale direttiva impedisce che al personale trasferito venga applicato un trattamento retributivo sostanzialmente peggiore di quello goduto nel periodo immediatamente precedente al trasferimento anche in considerazione della assoluta equivalenza dei compiti svolti dal suddetto personale dipendente dagli enti locali e quelli del personale già dipendente dal Ministero e che da ciò consegue l'obbligo per lo Stato Italiano di qualificare la anzianità maturata presso il cedente da un membro del personale trasferito come equivalente a quella maturata da un membro del personale del ministero .

Va poi sottolineato che il comportamento dello Stato Italiano è stato censurato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con la sentenza Agrati del 7 giugno 2011 nella quale si è stigmatizzato il legislatore italiano intervenuto a ben cinque anni di distanza dal trasferimento del personale ausiliario degli enti locali con una disposizione cd interpretativa non conforme all'originario contenuto della norma interpretata.

Alla luce dei citati precedenti dei giudici sovranazionali , questo giudice deve conseguentemente disapplicare la norma contenuta nell'art 1 comma 218 legge n. 23 dicembre 2005 n. 266 in quanto contrastante con la normativa comunitaria ed in particolare con la



disciplina del trasferimento di impresa e con il principio di parità delle armi in ambito processuale (affermato dalla CEDU).

Il ricorso va, pertanto, accolto e va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento a seguito del passaggio ai ruoli del ministero convenuto, sia fini giuridici che economici della anzianità di servizio maturato alle dipendenze dell'ente locale di provenienza dalla data di assunzione sino alla data del 31 dicembre 1999.

La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere al ricorrente le differenze stipendiali maturate in considerazione del conseguente inquadramento alla classe stipendiale equivalente alla anzianità maturata come sopra specificato. Su tali somme competono gli interessi legali dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo. Non v'è dubbio infatti che ai sensi dell'art.22 comma 36 della legge n.724\94, agli emolumenti dei pubblici dipendenti maturati successivamente alla scadenza del 1 gennaio 1995 si applicano i soli interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta che dovrà rifondere al ricorrente a tale titolo la somma che liquida in complessive euro 2000,00 (di cui euro 1100,00 per onorari di avvocato) oltre accessori di legge. Si concede la distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari

PQM

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. - Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici

ed economici della anzianità maturata alle dipendenze dell'ente locale di provenienza dalla data di assunzione sino al 31 dicembre 1999;

2. - Condanna parte convenuta a corrispondere al ricorrente le differenze stipendiali maturate in considerazione del conseguente inquadramento alla classe stipendiale equivalente alla anzianità maturata come specificato in motivazione;

3. - condanna parte convenuta a pagare su tali somme gli interessi legali dalla data dell'atto di messa in mora al saldo effettivo;


condanna la parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquida in complessive euro 2000,00 oltre accessori di legge con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari

Si assegna giorni 60 per il deposito della sentenza


Così deciso in Monza il 29 febbraio 2012

IL G.D.L.

Dott. Mariarosa Pipponzi



IL CANCELLIERE  
Dott. Giulia Mascia



TRIBUNALE DI MONZA

Depositato in cancelleria

oggi 17 MAG 2012

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE  
Dott. Giulia Mascia

